

**P A T****Professioni Area Tecnica**

*(Chimici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali,
Geologi, Geometri e Geometri Laureati, Ingegneri, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati, Tecnologi Alimentari)*

*Coordinamento c/o Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(Roma, via IV Novembre n. 114 – tel. 066976701 – fax 0669767048 – e-mail
segreteria@cni-online.it)*

/U-MC/13

Raccomandata A/R

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA
Corso Vittorio Emanuele II 116
00186 Roma

Al Ministero della Giustizia
Via Arenula 70
00186 Roma

Alla c.a. di :

Anna Maria Cancellieri
Ministro della Giustizia

Salvatore Vitello
Vice Capo di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto II
ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGOP
Via XX Settembre 97
00187 Roma

PAT

E p.c.

Ai Presidenti degli Ordini e Collegi
Nazionali aderenti al PAT
Loro sedi

Oggetto: Spending review – applicazione agli Ordini professionali dell’art.2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 – nota Ministero della Giustizia del 17 maggio 2013, di trasmissione della nota Dipartimento Funzione Pubblica del 5 marzo 2013 – osservazioni

Con la presente si intende chiedere la rettifica della nota prot. 10994 P-4.17.1.7.4 del 5/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’oggetto, trasmessa agli Ordini e ai Collegi Nazionali dal Ministero della Giustizia con lettera del 17 maggio 2013, prot. m_dg.DAG.17/05/2013.0065662.U.

Con essa, in estrema sintesi, il Dipartimento della Funzione Pubblica afferma che gli Ordini professionali rientrano nel campo di applicazione delle amministrazioni destinatarie delle misure di riduzione della spesa pubblica di cui all’art.2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”).

Si è dell’avviso che tale lettura interpretativa non tenga in dovuta considerazione né la lettera, né la *ratio* della normativa, per le ragioni di seguito esposte.

ASSENZA DI ONERI A CARICO DELLO STATO

Varie sono le ragioni e le motivazioni che fanno propendere per l’esclusione del personale degli Ordini professionali dai tagli previsti da citato articolo 2, rispettivamente, per la dotazione organica degli uffici dirigenziali (20% di quelli

PAT

esistenti) e per la dotazione organica del personale non dirigenziale (10% della spesa complessiva).

Dirimente, a parere di chi scrive, è **l'assenza di qualsiasi onere o contributo a carico dello Stato.**

Gli Ordini e Collegi professionali costituiscono enti pubblici non economici in virtù delle finalità pubbliche (la tenuta dell'albo, la vigilanza disciplinare sugli iscritti, la tutela della professione) ad essi assegnate per legge.

Ma la natura pubblica dell'Ente non esclude la peculiare posizione dagli stessi rivestita all'interno della variegata galassia delle pubbliche amministrazioni (anche le Università, "pur non essendo richiamate nello stesso comma", sono ritenute escluse "in considerazione della specificità del loro ordinamento e dell'assetto organizzativo che le caratterizza" dalla direttiva n.10/2012, sulla *spending review*, dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica).

Gli Ordini professionali sono infatti enti a base associativa, esponenziali di una data categoria professionale e dotati di *autonomia organizzativa e finanziaria*.

Sono retti da un Consiglio eletto da tutti gli appartenenti all'organismo professionale, con metodo democratico, e si reggono su un sistema di contributi previsti per legge a carico degli iscritti, ovvero **hanno mezzi propri di finanziamento**, che non gravano sulla collettività o sullo Stato centrale.

La situazione di piena autonomia contabile e finanziaria fa sì quindi che **essi si reggono esclusivamente sui contributi imposti agli iscritti, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e più in generale della finanza pubblica.**

Se questo è vero, sarebbe illogica e priva di giustificazione ogni iniziativa tendente – in virtù del mero dato formale : la veste pubblicistica – ad assoggettare gli Ordini e Collegi professionali, che si autofinanziano, a misure pensate per il sistema della finanza pubblica (che qui, come detto, non c'è).

Non v'è dubbio, infatti, che la *ratio* delle misure di riduzione della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni alla base dell'art.2 DL n.95/2012 sia quella della diminuzione della spesa pubblica, anche per raggiungere l'obiettivo del Patto di stabilità sottoscritto in sede di Unione Europea.

Si vogliono, cioè, eliminare gli eccessi di spesa e gli sprechi, attraverso una migliore allocazione delle risorse e lo snellimento della pubblica amministrazione.

Il tutto, relativamente a quelle spese e quegli oneri che gravano sullo Stato-persona. Non è senza ragione, infatti, che **la stessa Direttiva n.10/2012 del 24/09/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – UORCC.PA.** - avente

PAT

ad oggetto : “*Spending review – Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni – Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135. Linee di indirizzo e criteri applicativi*” - nel trattare della riduzione selettiva degli assetti organizzativi, affermi (pag.3) che “**L’ambito d’intervento riguarda le amministrazioni che fanno capo al Governo centrale**”.

Ma se l’obiettivo è il contenimento della spesa pubblica, non si possono “leggere” le disposizioni del decreto-legge n.95 al di fuori di questa logica, estraniandosi dalla loro complessiva *ratio* e finalità.

Né, d’altra parte, gli Ordini professionali rientrano nel concetto di “amministrazioni pubbliche centrali”, dinanzi evocato.

LA SENTENZA N.21226/2011 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La stessa **Corte di Cassazione**, nella **sentenza 14 ottobre 2011 n.21226**, I Sezione, ha posto un punto fermo per quanto riguarda la natura e le funzioni degli Ordini professionali, con riguardo alla sottoposizione al sistema dei controlli pubblici (Corte dei Conti).

La Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria aveva ritenuto che anche gli Ordini ed i Collegi professionali (nella specie : dei Farmacisti) dovessero essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti. Ovvero, dalla qualificazione come enti pubblici non economici sarebbe derivata la necessità della loro sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti.

Giunta la vicenda davanti alla Suprema Corte, il Collegio ha sottolineato – condivisibilmente – che non si può dedurre in via automatica dall’appartenenza al novero delle Pubbliche Amministrazioni la sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti (punto di vista puramente formale).

Al contrario, afferma la Cassazione: “Considerato che **è incontestata la circostanza che gli Ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico**, non è dato comprendere quale possa essere l’interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza degli enti in questione... **Né può desumersi l’esistenza di un siffatto interesse dalla qualità di ente pubblico non economico rivestita dall’Ordine..**” (in allegato).

PAT

Inoltre, ulteriore argomento è tratto dalla circostanza che sia la legge 30 dicembre 2004 n.311 (art.1, comma 5), sia la legge 31 dicembre 2009 n.196 (art.1) – deputate ad individuare l'elenco delle pubbliche amministrazioni *“concorrenti al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”*, tramite elencazione annuale ad opera dell'ISTAT – non comprendono nel suddetto elenco gli Ordini professionali.

La sentenza n.21226/2011 conclude quindi dichiarando che l'organismo professionale ricorrente non è sottoposto al controllo di gestione della Corte dei Conti, ma ciò che interessa in questa sede è il ragionamento ed il percorso motivazionale alla base della decisione, che esclude in radice controlli di tipo finanziario-contabile ad opera dello Stato-centrale.

IL PARERE DEL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Capo Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con parere del 18/12/2008, prot. 594/08/UL/P (in allegato), rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale Ingegneri, ha sostenuto – *“salva diversa valutazione del Ministero Giustizia e del Ministero delle Finanze”* – **la non applicazione delle norme sulla riduzione e razionalizzazione del personale pubblico agli Ordini professionali.**

Nella fattispecie la richiesta di parere verteva sulle norme di cui agli articoli 66, 67 e 74 del decreto-legge n.112/2008 (*“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*), come convertito dalla legge n.133/2008.

E' da notare che anche in quel caso la norma (art.66, comma 1, DL n.112 cit.) trattava di *“misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni”* e non escludeva espressamente gli Ordini e Collegi professionali, così come accade nel caso del DL n.95/2012, oggetto della presenta analisi.

Inoltre, lo stesso comma 2, primo periodo, dell'art.2 del decreto-legge n.95/2012 richiama espressamente le disposizioni del decreto-legge n.138/2011, come convertito dalla l. 148/2011, che a sua volta rimanda (all'articolo 1, comma 3) proprio al sopra citato DL n.112/2008 (cd *“decreto Brunetta”*).

Ebbene, dopo aver (condivisibilmente) affermato la “particolare posizione esponenziale” degli Ordini professionali, dotati di funzioni di autogoverno, che li rende “sottratti a rilevanti settori della normativa statale sugli enti pubblici”, il Capo dell'Ufficio Legislativo rimarca che gli Ordini dei professionisti *“si*

caratterizzano, **da sempre**, per essere **dotati dell'autonomia contabile e finanziaria**, in virtù della contribuzione degli iscritti : pertanto, **si tratta di soggetti per i quali non viene corrisposto nessun contributo economico statale**".

Gli Ordini professionali, inoltre, si legge, **"sono sottoposti alla disciplina pubblicistica solo con riferimento a profili specifici"**, dato che all'Ordine professionale si applica un "regime speciale".

Mentre la medesima disciplina (art.61 l. n.133/2008) "esclude dal novero dei destinatari della suddetta legge le amministrazioni al di fuori del conto economico consolidato, tra cui gli Ordini professionali".

E - d'altro canto - prosegue la nota, sul piano sistematico, **altri precedenti normativi** (l'art.9 DL n.282/2002 ; l'art.34 legge n.289/2002, legge finanziaria 2003 ; i commi 94 e 101 dell'art.1 legge n.311/2004, legge finanziaria 2005) **hanno escluso l'operatività dell'intervento del legislatore, in caso di misure con effetti sulla spesa pubblica, nei confronti degli ordinamenti professionali.**

Ebbene, non c'è dubbio che tutte le argomentazioni e le riflessioni svolte dal Capo dell'Ufficio Legislativo nel 2008 si attagliano e valgono pienamente anche per la disciplina ("spending review") introdotta nel 2012.

LE ATTUALI DOTAZIONI ORGANICHE DI ORDINI E COLLEGI (IN RAPPORTO AI COMPITI RIMESSI AI RISPETTIVI CONSIGLI)

Non si tratta di una argomentazione (strettamente) giuridica, ma di buon senso e ragionevolezza, quella che invita a considerare l'attuale dotazione organica della grandissima parte degli Ordini e Collegi territoriali.

Essi, infatti, sono composti mediamente da 3 elementi, come personale dipendente (in alcuni casi, come nella Val d'Aosta, si riscontrano Ordini con un solo dipendente).

E' palese che, *di fronte a simili numeri*, è semplicemente irragionevole e priva di ogni fondamento logico la volontà di procedere ad ulteriori misure di "snellimento" e tagli di organico.

Se **l'istituzione dei Consigli degli Ordini**, aventi il compito di curare la tenuta degli albi, nonché di controllare il possesso dei requisiti in capo agli iscritti, è **"finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività"** (Corte Costituzionale 3 novembre

2005 n. 405), non si può – senza scardinare tale sistema – ad avviso degli scriventi, privare gli stessi del minimo di dotazione di mezzi e di persone necessarie allo scopo.

Ne deriva che *ogni misura di riduzione delle dotazione organiche* (in ogni caso inapplicabile agli Ordini e Collegi professionali, per quanto sopra riferito) non può non sottostare anche al rigoroso rispetto di principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

Occorre poi evidenziare che, alle professioni regolamentate, ulteriori funzioni ed ulteriori compiti, anche di natura gestionale, sono stati attribuiti dal recente DPR 7 agosto 2012 n.137 (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”*).

In attuazione dell'art.3, comma 5, DL n.138/2011, come modificato dalla legge n.148/2011, infatti, **il sistema delle professioni regolamentate** (Consigli Nazionali e Ordini/ Collegi territoriali) **si è visto attribuire ulteriori compiti** in materia di **formazione continua permanente**, (eventuale) **tirocinio, albo unico**, distinzione delle funzioni amministrative da quelle disciplinari, tramite **l'istituzione di appositi Consigli di disciplina territoriale**, separati dai Consigli dell'Ordine (o Collegio) territoriale.

Ebbene, **a fronte delle accresciute attribuzioni del Consiglio dell'Ordine**, della nascita dei Consigli di disciplina territoriale (ovvero di un altro delicato organismo, che si va ad aggiungere all'organo propriamente politico, formato solitamente da n.15 consiglieri, per effetto del DPR 169/2005), **dei numerosissimi compiti che le normative di settore** (si pensi, per fare degli esempi, alla normativa antincendi ; oppure alla normativa di fonte comunitaria sui servizi nel mercato interno ; agli obblighi imposti dal DM 19 marzo 2013 per gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti - INI-PEC ; alla collaborazione richiesta per gli aggiornamenti catastali e della cartografia catastale, ecc. ecc.) **il personale degli Ordini e Collegi è rimasto sempre invariato**, ovvero basato su di un numero esiguo di dipendenti, che con abnegazione assolvono ai numerosi compiti assegnati all'Ente dall'ordinamento.

Un ridimensionamento e una riduzione che arrivasse a minare la necessità di garantire lo svolgimento di alcune funzioni primarie, attuando tagli non selettivi ma “indiscriminati”, **verrebbe a pregiudicare lo svolgimento delle funzioni istituzionali che fanno capo all'organismo professionale**, determinando una indiretta lesione delle sue prerogative riconosciute dall'ordinamento. Di fronte a tale ipotesi, le rappresentanze istituzionali delle professioni regolamentate non avrebbero altra soluzione che chiedere la tutela delle proprie ragioni e della propria stessa capacità di funzionamento davanti all'autorità giurisdizionale.

Tale soluzione, inoltre, sarebbe incoerente anche con le finalità del decreto-legge, come illustrate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella citata

direttiva n.10 del 2012: non si può parlare di **“selettività dei tagli”**, **“migliore organizzazione del lavoro”**, **“riduzione della spesa secondo criteri razionali”**, garantendo **“l’invarianza della quantità dei servizi”**, quando l’organico di un Organismo professionale, *già attualmente dotato di un numero assai esiguo di dipendenti*, in rapporto ai compiti istituzionali dell’Ente e alla composizione dell’organo politico, è costretto a subire il taglio del 10% del personale non dirigenziale (praticamente la totalità – il 99% circa - degli Ordini provinciali è privo di figure dirigenziali).

Come sopra già accennato, infine, numerose disposizioni di legge di carattere finanziario **escludono espressamente gli Ordini e Collegi professionali dalle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto dei limiti di spesa stabiliti al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica** (l. 289/2002 ; art. 3, comma 58, l. 350/2003 ; l. 311/2004).

Recentissima, poi, è la **circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.21 del 26 aprile 2013**, recante *“Il conto annuale 2012 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”*. Ebbene, la rilevazione per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per l’anno 2012 (conto annuale) – per il Comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - afferma espressamente (pag. 63) che “Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali non sono tenuti all’invio dei dati” (in allegato).

Non da ultimo deve rilevarsi che il parere espresso dal MEF, con nota n. 31683 del 27/12/2012, posto a fondamento della nota prot. 10994 P-4.17.1.7.4 del 5/03/2013 della Funzione Pubblica – e non a caso ivi richiamato – muove dall’erroneo presupposto che gli Ordini e Collegi professionali sarebbero stati inclusi nell’ambito di applicazione soggettivo, ai sensi del comma 1, art.2 del DL n. 95/2012, in quanto non compresi nella deroga operata dal successivo comma 7.

Invece, gli Ordini e Collegi professionali sono esclusi *in nuce* dalle norme finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (v., ad es., la legge 31 dicembre 2009 n.196, sopra citata) e, pertanto, non ne sono destinatari, a prescindere dalle eventuali deroghe esplicitate. Sul punto giova richiamare le circolari, nel tempo, diramate dalla stessa Funzione Pubblica (esemplare, al riguardo, la circolare n. 9 del 28/07/2010, pag.6), nonché la circolare che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato divulga ogni anno per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, la quale esclude espressamente gli Ordini e Collegi professionali dalla relativa comunicazione (come, da ultimo, la n.21 del 26 aprile 2013, citata).


PAT

Per tutte le ragioni suesposte – che appaiono agli scriventi degne della massima considerazione, lineari e giuridicamente fondate – nell’ottica di una leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, si chiede all’Autorità in indirizzo la rettifica/ il ritiro della nota prot.10994 P-4.17.1.7.4 del 5/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al Ministero della Giustizia, Autorità Vigilante sulle professioni tecniche, si chiede di esprimere autorevole parere sulle argomentazioni ed i rilievi qui adottati.

Si manifesta, altresì, la piena disponibilità ad un incontro tra una rappresentanza delle professioni dell’area tecnica (PAT) e le Autorità ministeriali in indirizzo, volto a rappresentare nel dettaglio le esigenze e le problematiche di Ordini e Collegi professionali.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)


ALLEGATI :

- 1) Corte di Cassazione civile, I Sezione, n.21226/2011 ;
- 2) Parere Capo Ufficio Legislativo Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, del 18/12/2008 ;
- 3) Corte Costituzionale n.405/2005 ;
- 4) Circolare MEF – Ragioneria Generale dello Stato, 26 aprile 2013 n.21 (estratto).

MC0306MinGiu

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CORTE DEI CONTI - FARMACIA E FARMACISTI -
PROFESSIONI INTELLETTUALI
Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 21226

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. FIORETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, P. delle Muse 8, presso lo Studio Legale Pace, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ALESSANDRO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti in persona dei rispettivi Presidenti e del Ministro, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3366 del 19.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. Pace per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministrazione pubblica, in genere

CORTE DEI CONTI

Attribuzioni in sede di controllo

Questioni di legittimità costituzionale

FARMACIA E FARMACISTI

Farmacisti, in genere

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Collegi e ordini professionali

in genere

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. FIORETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, P. delle Muse 8, presso lo Studio Legale

Pace, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ALESSANDRO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti in persona dei rispettivi Presidenti e del Ministro, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3366 del 19.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. Pace per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo

In esecuzione di quanto deciso dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in data 18.1.1995, la Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria riteneva, con determinazione del 20.7.1995, che anche gli ordini ed i collegi professionali nazionali (fra i quali, per quel che qui interessa, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani) dovessero essere sottoposti al controllo. La detta determinazione veniva dapprima impugnata davanti al TAR e quindi rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento al regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dalla Federazione Ordini Farmacisti, a seguito della relativa eccezione formulata dalla Corte dei Conti.

Essendo poi sorta questione in ordine alla legittimità costituzionale della disposizione ritenuta applicabile (*L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*), la stessa veniva demandata al giudice delle leggi, che con sentenza n. 470 del 30.12.1997 ne rilevava l'infondatezza. Questa Corte, nuovamente investita quindi della controversia, - ravvisava poi la giurisdizione del giudice ordinario, ed il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Roma, che rigettava la domanda dell'Ordine, finalizzata all'accertamento del proprio diritto a non essere assoggettato al controllo di gestione della Corte dei Conti.

La detta decisione veniva successivamente confermata in sede di gravame dalla Corte di appello, che segnatamente rilevava come le predette federazioni dovessero essere qualificate come enti pubblici non economici, circostanza da cui sarebbe discesa la necessità della loro sottoposizione al

controllo di gestione della Corte dei Conti.

Avverso la detta sentenza la Federazione Ordini Farmacisti proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resistevano con controricorso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Corte dei Conti.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 20.6.2011.

Motivi della decisione

Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione del *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4*, nonché vizio di motivazione, sulla base delle seguenti considerazioni: la Corte territoriale avrebbe fatto proprie le conclusioni rappresentate dalla Corte dei Conti con la determinazione n. 43/95, senza prendere in considerazione le diverse argomentazioni prospettate in senso contrario; in particolare il giudice del gravame non avrebbe considerato che il *D.Lgs. n. 29 del 1993*, non avrebbe stabilito una nozione unica di p.a., il che avrebbe escluso la legittimità dell'applicazione di una identica disciplina a tutte le articolazioni di cui la medesima si compone; la qualità di ente pubblico non economico di esso ricorrente non avrebbe comportato come conseguenza la sua sottoposizione al controllo successivo di gestione, e la motivazione sul punto sarebbe tautologica; sarebbe impropria la riconducibilità della raccolta di contributi e tasse da parte degli associati alla categoria degli strumenti pubblicistici, essendo viceversa gli stessi espressione di un sistema di autofinanziamento;

l'ipotizzata equiparazione fra i contributi degli iscritti e le contribuzioni ordinarie dello Stato (sulla quale la normativa fonda il controllo della Corte dei Conti sugli enti che li percepiscono) determinerebbe la configurazione di una nozione di p.a. differente rispetto a quella ipotizzata ai sensi della *L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*, (vale a dire di enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ai sensi della *L. n. 259 del 1958*), differenziazione che darebbe a sua volta luogo ad un tipo di controllo (*L. n. 20 del 1994, ex art. 3, comma 7*) diverso da quello fatto valere nella specie, che poggia invece sul citato art. 3, comma 4; la Corte avrebbe infine ommesso di considerare che la stessa sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti sostenuti dallo Stato avrebbe riconosciuto, nella sopra richiamata determinazione 43/95, che peculiarità degli ordini professionali sarebbe stata individuabile nell'assenza di contribuzioni a carico dello Stato. Va innanzitutto premesso che è insussistente il denunciato vizio di motivazione, e ciò in quanto la Corte di appello ha dato sufficiente ragione della propria decisione, facendo in particolare richiamo alla natura di enti pubblici non economici degli ordini professionali e alla giurisprudenza di questa Corte che si sarebbe formata sul punto.

Ritiene viceversa il Collegio che sia fondato il rappresentato vizio di violazione di legge. Al riguardo occorre considerare che la Corte di appello, dopo aver

correttamente qualificato le Federazioni come enti pubblici non economici (punto sul quale peraltro non vi è contestazione da parte del ricorrente), ha ritenuto che da ciò dovesse derivare come conseguenza "che detti enti sono sottoposti al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti" (p. 4) per le medesime ragioni evidenziate da questa Corte nelle diverse statuizioni emesse in proposito, ragioni consistenti negli scopi di carattere generale perseguiti da tali enti, nella facoltà ad essi riconosciuta di avvalersi di strumenti pubblicistici (quali il ricorso al sistema coattivo per la riscossione dei contributi degli associati) nello svolgimento dei propri compiti, nei poteri di vigilanza conferiti allo Stato nella sua attività di controllo.

I rilievi della Corte territoriale, tuttavia, non sono convincenti, atteso che non risulta affrontata la questione di fondo che era stata sottoposta al suo esame, questione consistente nello stabilire, alla stregua della normativa vigente, la fondatezza o meno della pretesa della Corte dei Conti di esercitare il controllo di gestione sugli ordini professionali. In proposito rilevano due disposizioni di legge, vale a dire il *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2*, (ora trasfuso nel *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*), che annovera fra le pubbliche amministrazioni anche gli enti pubblici non economici, e la *L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4*, che demanda alla Corte dei Conti il controllo di gestione sulle amministrazioni pubbliche.

Dunque, per quanto la Corte territoriale non abbia esplicitato tale indicazione, dalle argomentazioni svolte e dalle delibere della Corte dei Conti richiamate nella sentenza impugnata si evince che l'affermato obbligo di sottoposizione al controllo di gestione della Corte dei Conti posto a carico degli ordini professionali trova fondamento nella loro qualità di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (*D.Lgs. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*), qualità ad essi riconosciuta dalla citata *legge n. 29*, che per l'appunto tali considera (cioè facenti parte della Pubblica Amministrazione) gli enti pubblici non economici, quali sono certamente i detti ordini. La ricostruzione, per quanto plausibile da un punto di vista puramente formale, non appare però condivisibile. Ed infatti occorre considerare in proposito l'assoluta diversità delle ragioni ispiratrici delle due leggi, la prima avente ad oggetto profili organizzativi della Pubblica Amministrazione e trasfusa, per la parte di interesse, in provvedimento contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche; la seconda, in tema di poteri di controllo della Corte dei Conti, con l'introduzione, in particolare, di quello relativo alla gestione degli enti, in aggiunta a quelli di legittimità e di merito preesistenti.

La differenza cui si è fatto cenno delle ragioni ispiratrici delle disposizioni normative, oltre che dei relativi ambiti di applicazione, non consente quindi l'automatica attribuzione di un identico significato a concetti giuridici non del tutto coincidenti, seppur rappresentati nei medesimi termini definitivi. Ciò vale in particolare nel caso di specie atteso che, come correttamente rilevato nel ricorso in esame, nel nostro ordinamento manca una definizione unitaria della pubblica amministrazione, mentre al contrario è emerso in sede dottrinaria l'orientamento secondo il quale si dovrebbe parlare non di pubblica amministrazione ma di pubbliche amministrazioni, vale a dire con una diversificazione del concetto in relazione alle singole discipline del settore

pubblico ed ai non coincidenti fini in vista dei quali il detto concetto dovrebbe essere utilizzato.

Se dunque, per le considerazioni sinora svolte, non è consentito ritenere sovrapponibili le nozioni di pubblica amministrazione nei due provvedimenti normativi sopra citati sulla semplice base di una identità definitoria, occorre allora fare riferimento alla ragione ispiratrice del D.Lgs. n. 20 del 1994, per verificare se il soddisfacimento di detta ragione imponga o meno l'applicazione della normativa in questione al caso di specie.

A tale verifica il Collegio ritiene che debba darsi risposta negativa.

Ed infatti, considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.

Nè può desumersi l'esistenza di un siffatto interesse dalla qualità di ente pubblico non economico rivestita dall'Ordine dei Farmacisti.

Il punto in contestazione non è infatti quello relativo all'esistenza o meno di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli ordini professionali, ma piuttosto quello di stabilire se la natura dell'interesse esistente richieda o meno l'esercizio di un controllo da parte della Corte dei Conti (quale organo istituzionalmente a ciò deputato) sull'attività di gestione degli enti, quesito al quale, in assenza di esplicite indicazioni, formali, va - come detto - data risposta negativa, per le ragioni precedentemente indicate.

D'altro canto non depongono in senso contrario nè la richiamata giurisprudenza di questa Corte, nè principi che da detta giurisprudenza sarebbero enucleabili.

In particolare, nella sentenza specificamente citata (C. 95/5393) il problema sottoposto all'esame del Collegio riguardava la giurisdizione del giudice contabile in ordine alla richiesta risarcitoria del Collegio provinciale dei geometri, per il danno subito a seguito degli ammanchi di cassa perpetrati dal tesoriere dell'ente.

La riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti nella fattispecie ora considerata non può dunque essere interpretata come un precedente a sostegno della bontà della tesi sostenuta dalla Corte di appello, e ciò per l'assoluta diversità della funzione giurisdizionale rispetto a quella di controllo sulla, quale si controverte, che non consente di configurare alcuna analogia fra le due distinte ipotesi. Quanto alle altre decisioni emesse con riferimento agli ordini professionali, nelle stesse è stato affermato che la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la

qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente (C. 03/19667, C. 90/12010, C. 90/2079), affermazioni tutte che non valgono a fondare l'obbligo di sottoposizione al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti. Ugualmente deve dirsi per l'ulteriore aspetto che è stato evidenziato, vale a dire quello della facoltà di procedere alla raccolta dei contributi degli associati secondo il modulo previsto per la riscossione delle imposte dirette (rilievo che per vero non risulta essere stato svolto dalla giurisprudenza di questa Corte, risultando piuttosto dalle delibere adottate dalla Corte dei Conti), atteso che il punto di contatto tra contributi percepiti dall'ordine dei farmacisti e le imposte dirette riguarda esclusivamente l'aspetto procedimentale, e non anche dunque quello sostanziale della riscossione (Corte Cost. 98/26r C. 91/5443).

Deve pertanto concludersi, alla luce di quanto sinora esposto, che neppure i principi enucleati da questa Corte sulla tematica in oggetto consentono di pervenire alle conclusioni cui è giunta la Corte di appello di Roma, con la sentenza oggetto di impugnazione.

Viceversa se, come detto, non sono ravvisabili elementi che possano confortare la decisione adottata, ve ne sono altri che inducono a conclusioni diametralmente opposte.

Innanzitutto occorre in proposito ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1997, con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità della *L. n. 20 del 1994, art. 3, comma 4*, denunciata sotto il profilo dell'affidamento - per di più senza predeterminazione dei parametri - alla Corte dei Conti del compito di provvedere all'individuazione degli enti assoggettabili a riscontro ai fini della sottoposizione al controllo sulla gestione, e ciò in ragione della sindacabilità in sede giurisdizionale dell'elenco degli enti da assoggettare a controllo.

Tale sindacabilità esclude dunque in radice la vincolatività della detta elencazione, che è invece fisiologicamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Inoltre non sembra inutile rilevare che nelle stesse delibere della Corte dei Conti che avevano dato luogo alla domanda di accertamento proposta dall'Ordine dei - Farmacisti emergono riferimenti non univocamente deponenti nel senso indicato. Nell'ordinanza n. 2 del 18 gennaio 1995 è infatti precisato che l'espressione amministrazioni pubbliche " è riconducibile alle indicazioni della L. n. 29 del 1993, che reca regole generali sulla razionalizzazione dell'organizzazione pubblica "valide anche nell'attuazione della legge di riforma del controllo"; nell'ordinanza n. 43 del 15 giugno 1995 gli ordini ed i collegi professionali non risultano compresi fra gli elenchi dei soggetti da sottoporre al controllo della Corte dei Conti; nell'ordinanza n. 45 del 20.7.1995 gli elenchi degli enti pubblici non economici, trasmessi ai fini della relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico, sono segnalati soltanto in quanto attestazione pubblica degli enti iscritti, qualità peraltro da sottoporre a verifica.

Infine va evidenziato ancora un ulteriore aspetto che appare di non secondario momento a favore della prospettazione del ricorrente, aspetto

consistente nel fatto che la *L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5*, e la *L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1*, stabiliscono rispettivamente l'individuazione di entità da considerare amministrazioni pubbliche ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, tramite apposito elenco, nonché l'obbligo, ai fini pubblicistico - contabili, di individuare le amministrazioni pubbliche concorrenti "al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica", tramite elencazione annuale da predisporre a cura dell'ISTAT, elenchi nei quali (in entrambe le ipotesi) non risulta compreso l'attuale ricorrente. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarato che la Federazione ricorrente non è sottoposta al controllo di gestione della Corte dei Conti.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la Federazione dell'Ordine dei Farmacisti non sottoposta al controllo di gestione della Corte dei Conti. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

D.Lgs. 03/02/1993 n. 29, art. 1

L. 14/01/1994 n. 20

L. 14/01/1994 n. 20, art. 3

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165

L. 30/12/2004 n. 311, art. 1

L. 31/12/2009 n. 196, art. 1



Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il Capo Ufficio Legislativo

del Ministero

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Prot. 594/08/UL/P



Al Consiglio nazionale degli ingegneri
Rif. Prot. n. 2256/U-BR/08 del 12 novembre 08

Oggetto: parere sull'applicabilità al Consiglio Nazionale e agli Ordini provinciali degli ingegneri degli artt. 66, 67, 74, l. n. 133/08.

Nel quesito di cui in nota (all. 1), si richiede se le norme di cui agli artt. 66, 67 e 74 del decreto legge, convertito nella l. n. 133/08, rispettivamente sul *turn over*, sulla contrattazione integrativa, sulla riduzione e razionalizzazione del personale pubblico, si applichino anche agli ordini professionali, nella specie quello degli ingegneri, quale ente pubblico non economico.

Innanzitutto, con riguardo alle finalità sottese all'intervento legislativo di cui alla l. n. 133/08, preme evidenziare che il legislatore, con un provvedimento articolato e complesso, mira a razionalizzare e ridurre l'organico delle amministrazioni pubbliche, per contenere la spesa dello stato. Ciò premesso, con particolare riferimento all'art. 66 della legge *de qua*, tra i soggetti destinatari di tale norma si individuano, tramite rinvio *per relationem*, anche gli enti pubblici non economici, tra cui rientrano anche gli ordini professionali.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, gli ordini professionali occupano una particolare posizione esponentiale nell'ambito delle rispettive categorie, e sono dotati di funzioni di autogoverno; in ragione di ciò, ad esempio, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'ordine, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Stato 50/05). Precisamente, in merito alla qualificazione giuridica di tali enti, la dottrina pubblicistica evidenzia che la natura degli ordini professionali è sempre stata dibattuta; la tesi maggioritaria li inquadra tra gli enti pubblici non economici, con regime in parte autonomo, in parte di matrice statale. Ne consegue che non si tratta di persone giuridiche di diritto privato, però, nel contempo, gli ordini professionali sono sottratti a rilevanti settori della normativa statale sugli enti

(1) Min.

pubblici, come in tema di personale e controlli. E' opportuno rappresentare, inoltre, che gli ordini professionali si caratterizzano, da sempre, per essere dotati dell'autonomia contabile e finanziaria, in virtù della contribuzione degli iscritti; pertanto, si tratta di soggetti per i quali non viene corrisposto nessun contributo economico statale.

Si consideri, infine, che la ratio dell'intervento dello stato diretto agli ordini professionali afferisce, essenzialmente, materie ben determinate, e si fonda su esigenze eterogenee, per assicurare: la concorrenza nell'esercizio della professione e nell'applicazione della tariffa, a tutela del consumatore; la garanzia della democraticità delle strutture degli organi elettivi degli ordini professionali; il rispetto dei principi generali, tra cui quello del contraddittorio, nello svolgimento del procedimento disciplinare; il rigore nella disciplina dell'accesso alla professione; la libera circolazione dei servizi professionali in ambito europeo. A conferma di ciò, anche nella normativa comunitaria, particolarmente interessata alla garanzia della concorrenza nelle attività professionali, viene in rilievo la circostanza per cui gli ordini, in particolare quelli delle professioni legali, sono sottoposti alla disciplina pubblicistica solo con riferimento a profili specifici, ritenuto che l'esistenza di un regime speciale, applicabile all'ordine professionale, costituisce garanzia dell'indipendenza e della specifica professionalità degli iscritti.

Si rappresenta, per altro profilo, strettamente normativo, che l'art. 61, della medesima l. n. 133, del 2008, esclude dal novero dei destinatari della suddetta legge le amministrazioni al di fuori del conto economico consolidato, tra cui gli ordini professionali, e la norma presenta una giustificazione —la finalità di ridurre la spesa pubblica— analoga a quella sottesa al successivo art. 74.

Infine, in via di interpretazione sistematica, significativi precedenti normativi (ad esempio, l'art. 9, l. n. 282/2002, sugli adempimenti fiscali comunitari, e l'art. 34, l. n. 289/02, ovvero la finanziaria 2003, e, del pari, la l. 311/04, la finanziaria 2005, agli artt. 94 e 101 e 2005), escludono l'operatività dell'intervento del legislatore, in caso di misure con effetti sulla spesa pubblica, nei confronti degli ordinamenti professionali.

Con riferimento alle norme richiamate dal consiglio nazionale degli ingegneri, si tratta, per l'art. 66, l. n. 133/08, della determinazione della percentuale del personale da assumere a tempo indeterminato, limitandolo, in misura percentuale, con riferimento al numero dei lavoratori andati fuori servizio nell'anno precedente; l'art. 67 si occupa, invece, di controllare e ridurre la spesa per il trattamento economico accessorio; l'art. 74 mira a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti. Si tratta di norme che, in sostanza, mirano tutte al medesimo fine di razionalizzare le risorse da destinare agli uffici pubblici, riducendole, con effetti di contenimento della spesa pubblica complessiva. Alla luce delle suesposte osservazioni, pertanto, a parere di questo Ufficio, salvo diversa valutazione del Ministero Giustizia, che vigila sugli ordini professionali, e del

Ministero delle Finanze, interessato in via primaria all'attuazione degli artt. 66, 67 e 74, 1. n. 133/08, gli ordini professionali possono essere esclusi dal novero dei soggetti destinatari dell'applicazione delle norme appena indicate.

Roma 18.12.2003

il Capo dell'Ufficio Legislativo

Cons. Carlo Deodato



Corte cost., 03-11-2005, n. 405

Pres. cons. ministri c. Regione Toscana

PROFESSIONI INTELLETTUALICollegi e ordini professionali
in genere**REGIONE**

Toscana

Gli artt. 2, 3 e 4, della L.R. 28 settembre 2004, n. 50, regione Toscana, contrastano con gli artt. 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l) Cost. in quanto prevedono la costituzione da parte degli Ordini e dei Collegi professionali di coordinamenti regionali che si atteggiavano come strutture operative con autonomia organizzativa e finanziaria ponendosi in contrasto con la Carta Costituzionale laddove riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (*art. 117 Cost.*, secondo comma, lett. g). La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde infatti all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi a garanzia del corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività.

FONTI

Rass. Dir. Farm., 2006, 1, 9

*cost. art. 33**cost. art. 117*

L.R. 28 settembre 2004, n. 50, art. 2, regione Toscana

L.R. 28 settembre 2004, n. 50, art. 3, regione Toscana

L.R. 28 settembre 2004, n. 50, art. 4, regione Toscana



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Circolare n. 21 del 26 aprile 2013

Il Conto Annuale 2012

(rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001)

Comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (art. 4 CCNQ 11.06.2007)

Codice contr.	Codice Tipologia	Istituzioni	Uffici di controllo
		<p>1. Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali non sono tenuti all'invio dei dati. Per la Cassa conguaglio gas e petrolio liquefatto l'ufficio di controllo è la RTS di Roma.</p> <p>2. L'IPSEMA, l'ISPEL (ente di ricerca) sono stati soppressi con decreto n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010; le loro funzioni sono state trasferite all'INAIL. Per la rilevazione dei dati del 2012 saranno date specifiche istruzioni all'INAIL.</p> <p>3. Per effetto del decreto 78/2010 a decorrere dal 2011 l'INPS e l'ENPALS hanno assorbito rispettivamente l'IPOST e l'Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Dramm.</p> <p>4. Ai sensi del dl.78/2010 l'ETI è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite al Ministero per i Beni e le Attività culturali. Rileverà i dati del 2012 sino alla data di effettiva cessazione.</p>	

Comparto ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (art. 6 CCNQ 11.06.2007)

Codice contr.	Codice Tipologia	Istituzioni	Uffici di controllo
ERIC	IR	Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui alla tab. VI allegata alla L. 70/75 e s.m.	UCB c/o Ministero vigilante
ERIC	IR	Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.)	UCB c/o Ministero della Salute
ERIC	IR	Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)	UCB c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ERIC	IR	Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	UCB c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze
ERIC	IR	ISPRA - Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale	UCB c/o Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del mare
ERIC	IR	Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	UCB c/o Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali
ERIC	IR	Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (1)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	AG	Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	UCB c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze
ERIC	IR	Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca rieducativa (INDIRE) (2)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (I.N.V.A.L.S.I.)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto italiano di studi germanici	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (3)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (già Istituto di fisica di via Panisperna)	UCB c/o Ministero dell'istruzione, università e ricerca
ERIC	IR	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (E.N.E.A.)	UCB c/o Ministero dello Sviluppo economico
ERIC	IR	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) (4)	UCB c/o Ministero della Salute